



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

## PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – V.LE V. VENETO, 16 – TEL. 059/6789111 – FAX 059/6789290

Prot. 12808

**Ordinanza n. 121 del 30/09/2021**

**Oggetto:** PAIR - Provvedimenti finalizzati a ridurre l'inquinamento atmosferico.  
Ordinanza.

### IL SINDACO

#### Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) e l'ozono (O<sub>3</sub>);
- che obiettivi primari di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017, con il quale la Regione Emilia Romagna, disponendo limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi, si pone l'obiettivo di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire, entro il 2020, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea;

Visti i contenuti del *Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 5 giugno 2017 n. 795 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 25/09/2017 n. 1412 *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di Bacino Padano 2017*, con la quale la Regione Emilia-Romagna, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'articolo 2, comma 1), lettere g), h), o) e p) dell'Accordo di Bacino Padano sottoscritto il 25/07/2017;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 *Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali*, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell'aria;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 18/07/2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;

Vista la Legge Regionale del 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che, all'art. 14, prevede che la Regione persegue l'esercizio unitario e coerente delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle materie di inquinamento atmosferico, anche attraverso ARPAE;



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

## PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – V.LE V. VENETO, 16 – TEL. 059/6789111 – FAX 059/6789290

**Vista** la DGR 2 novembre 2020, n. 1523 che:

- al punto 3 del dispositivo, stabilisce che le previsioni di cui all'art. 22 comma 1, lett. a) delle NTA del PAIR trovino attuazione dal 1° gennaio 2021;

**Vista inoltre** la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

**Rilevato che:**

- con la sentenza citata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento tuttora in corso;
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23 in combinato disposto con l'allegato XV parte A della direttiva per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

**Vista** la DGR 13 gennaio 2021, n. 33 avente ad oggetto: "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", adottata al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";


**Considerato** che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta ad adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

**Dato atto:**

- che i parametri più critici per l'ambiente e per la salute pubblica rilevati nell'ambito territoriale dell'area di Modena sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3);
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;
- che nel 2020, nonostante sia stato rispettato il limite annuale per le PM10, pari a 40 µg/m<sup>3</sup> come media annua, e nonostante il loro trend storico dell'inquinante sia in miglioramento, le centraline posizionate nell'ambito territoriale dell'area di Modena hanno registrato il superamento del limite giornaliero per le PM10, pari a 50µg/m<sup>3</sup>, per più dei 35 giorni/anno consentiti;
- che obiettivi primari di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

**Verificato** che il Comune di Novi di Modena è ubicato nella zona Pianura Ovest quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 e che alla data del 31/12/2018, contava 10.066 abitanti;

**Verificato** pertanto che il Comune di Novi di Modena è tenuto alla attuazione delle misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria stabilite con la Deliberazione di Giunta regionale n.33/2021 e con la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021;



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

## PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – V.LE V. VENETO, 16 – TEL. 059/6789111 – FAX 059/6789290

**Ritenuto** che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario e opportuno adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata, con particolare riferimento alla DGR 1412/2017, Legge Regionale 16/17, agli articoli 24, comma 1, lett. a) e b) e 26 delle NTA del PAIR2020 (biomasse inserire riferimenti +, porte aperte e riscaldamento vani accessori) nonché di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020, 33 del 13/01/2021 e n. 189 del 15/02/2021;

**Richiamate** le seguenti disposizioni:

- Legge 23.12.1978, n. 833 - *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale* - Art. 13;
- Legge 24.11.1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii.*;
- D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 – *Nuovo codice della strada e ss.mm.ii.* – Art. 7;
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - *T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.* - Art. 50;
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.* - Art. 182 c. 6 bis e Art. 185, c. 1 lett. f);
- Legge Regionale 06/03/2007, n. 4;
- D.Lgs 13/08/2010, n. 155 - *Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- DPR 16/04/2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici....*;
- DM 7 novembre 2017 n. 186 - *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*;
- Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/2018 - *Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva - art. 24, comma 1, lettera a), del PAIR 2020*;
- Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine approvato con delibera del consiglio di Unione Terre d'Argine n. 29 del 29/10/2018.

### ORDINA

1. **Dal 01/10/2021 – 30/04/2022**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, **il divieto di circolazione** nell'area del centro abitato di Novi di Modena, Rovereto s/S, Sant'Antonio in Mercadello dei **veicoli privati euro 0 ed euro 1** come di seguito specificato:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

## PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – V.LE V. VENETO, 16 – TEL. 059/6789111 – FAX 059/6789290

2. Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):
  - nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle*, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1, Tabella 1 al DM sopra citato;
  - nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
  - nei generatori di calore funzionanti a *pellet* per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle), è fatto comunque obbligo di utilizzare *pellet* che sia stato certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
  - il divieto di installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";
  - dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile n. 152, è vietato l'abbruciamento dei residui vegetali, fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
  - la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
  - la deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
3. le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:
  - il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
  - l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo, fatte salve le prescrizioni anti Covid vigenti;
4. Qualora nei giorni di controllo definiti dalla Regione Emilia Romagna (lunedì, mercoledì e venerdì, a far data dall'01/10/2021), il bollettino emesso da ARPAE indichi, con un bollino rosso, che nell'ambito territoriale della Provincia di Modena devono essere attivate le misure emergenziali, entrano automaticamente in vigore le misure emergenziali di seguito indicate:
  - in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;
  - in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate, è vietato utilizzare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 - art. 1 comma 3), dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle (rif. DM 186/17 - Allegato 1, punto 1, Tabella 1).



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

## PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – V.LE V. VENETO, 16 – TEL. 059/6789111 – FAX 059/6789290

- **in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:**
- I. **19°C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- II. **17°C (+ 2°C di tolleranza)** nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
- 5. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:
  - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  - autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
  - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, di cui al punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale;
- 6. Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al punto B. allegato n. 4 alla Relazione generale del PAIR 2020;
- 7. Le misure emergenziali si attivano in esito alla pubblicazione dei bollettini periodici emanati da ARPAE il lunedì, mercoledì e venerdì consultabili al link <https://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/268-stato-dell-ambiente/751-aria>.
- 8. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. . Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
  - a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione, previste dalla presente Ordinanza di cui al punto 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
  - b) ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
  - c) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento), in analogia con quanto previsto all'art. 180 comma 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 42,00 a € 173,00;
- 9. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii., gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL), ai quali si dispone che il presente atto sia trasmesso per quanto di competenza;
- 10. L'ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

**SI RISERVA**

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

## PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – V.LE V. VENETO, 16 – TEL. 059/6789111 – FAX 059/6789290

prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

### INFORMA

che contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.



**IL SINDACO**  
Enrico Diacci